

Allegato A - Modalità di funzionamento del Comitato

Il Comitato tecnico-consultivo per la legislazione è tenuto a svolgere la sua attività secondo le modalità di cui all'Allegato B "Funzionamento del Comitato tecnico-consultivo per la legislazione" alla deliberazione della Giunta regionale n. 132 del 17/02/2026 di cui si riportano di seguito i contenuti.

Il Comitato tecnico-consultivo per la legislazione, d'ora in avanti "Comitato", opera in forma collegiale e si riunisce, di norma, almeno due volte al mese, anche con collegamenti da remoto.

Il Comitato può operare anche per sottogruppi o attraverso contributi di singoli componenti chiamati a trattare questioni specifiche.

La struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di attività legislativa costituisce il riferimento operativo del Comitato, fornisce il supporto tecnico-amministrativo all'attività e svolge, altresì, le funzioni di segreteria.

Il Comitato è convocato dal dirigente della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di attività legislativa, di norma con un preavviso di almeno quattro giorni rispetto alla data della riunione. I componenti sono tenuti a presentare contributi scritti riferiti ai temi posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza motivata può essere richiesta la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Alle riunioni del Comitato partecipano, di norma, il direttore del dipartimento competente per l'attività normativa e il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di attività legislativa.

Possono, altresì, partecipare alle riunioni del Comitato il Segretario generale, i dipendenti assegnati al dipartimento competente per l'attività normativa e alla struttura organizzativa regionale competente in materia di attività legislativa, nonché, se invitati, i dirigenti e i dipendenti della struttura organizzativa eventualmente interessata agli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni del Comitato è redatto, a cura della segreteria, un processo verbale che viene sottoscritto dai componenti del Comitato e dagli altri partecipanti.

Le valutazioni e i pareri resi dal Comitato non hanno carattere vincolante e sono espressi, di norma, entro quaranta giorni dalla loro sottoposizione al Comitato medesimo.

Il Comitato presenta trimestralmente al dirigente della struttura competente per l'attività legislativa una relazione sull'attività svolta, anche ai fini della liquidazione periodica del compenso previsto.

Il Comitato continua a operare anche nelle more della sostituzione di un suo componente.

Il dirigente della struttura regionale competente in materia di attività legislativa può indicare ulteriori modalità di funzionamento del Comitato.